

REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO, LA
COOPERAZIONE E LE POSTE

PROGETTO DI LEGGE

**NORME SULLA COOPERAZIONE SOCIALE E DI
SERVIZIO**

Articolato

Art. 1

Nozione e finalità

1. Le cooperative sociali e di servizio hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sia attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi sia mediante lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. La denominazione sociale deve necessariamente contenere l'indicazione di "cooperativa sociale". In quanto compatibili con la presente legge, alle cooperative sociali si applicano le norme in materia di società ed enti cooperativi.

3. Le cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e di soci-persone giuridiche, pubbliche o private, nelle cui finalità sia formalmente previsto anche il finanziamento ed il sostegno di tali cooperative.

4. Per le cooperative che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, tali persone devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.

5. Le cooperative sociali debbono risultare iscritte in una apposita sezione "Cooperative sociali" del Registro pubblico delle Cooperative istituito ai sensi degli artt. 5 e 69 della legge 29 novembre 1991 n. 149 (Norme circa la cooperazione e gli Enti cooperativi) presso il Tribunale Commissariale.

6. La regolare iscrizione al Registro pubblico delle Cooperative è, tra l'altro, condizione necessaria per la stipula delle Convenzioni e per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di cui al successivo articolo 4, nonché per l'accesso ad ogni altro sostegno, aiuto economico, sgravio contributivo previsto dalla presente legge. La cancellazione dal Registro, che può essere disposta anche a seguito di ispezioni effettuate a termini di legge, comporta la risoluzione delle Convenzioni eventualmente stipulate.

7. La cancellazione della Cooperativa sociale dal Registro Pubblico deve essere disposta sia nel caso in cui, accertata la perdita dei

requisiti che ne connotano il suo carattere sociale, non li abbia recuperati entro i successivi 12 mesi, sia nel caso in cui risulti il suo stato di inattività per più di ventiquattro mesi.

Art. 2

Soci volontari

1. I soci volontari di cui all'art. 1, comma 3, sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può mai superare il 30% del numero complessivo dei soci.

2. Le prestazioni dei soci volontari, in particolare se coinvolti nella gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, possono essere utilizzate soltanto in misura meramente complementare e non sostitutiva rispetto all'impiego dei soci ordinari e/o degli operatori professionali.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ad essi può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

5. Sono considerati volontari anche i soci che siano società e/o persone giuridiche. Essi possono sostenere l'attività della cooperativa sociale esclusivamente mediante l'erogazione di finanziamenti e/o attraverso un limitato apporto di servizi interni di natura tecnico-organizzativa. I finanziamenti erogati e i servizi resi ai sensi del presente comma non consentono rimborsi o compensazioni di qualsiasi natura.

Art. 3

Persone svantaggiate

1. Per le cooperative che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, si considerano svantaggiati gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, nonché tutti i soggetti a rischio di grave esclusione sociale.

2. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti che saranno indicati tali con decreto delegato, sentita la Commissione per la cooperazione costituita ai sensi dell'art. 89 della legge 29 novembre 1991 n. 149 (Norme circa la cooperazione e gli Enti cooperativi).

3. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente al rilascio, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 4

Convenzioni e appalti pubblici

1. Nel rispetto delle disposizioni che saranno dettate in un apposito Decreto delegato emanato ai sensi dei successivi commi, gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alle discipline vigenti in materia di contratti e appalti pubblici stipuleranno con le cooperative sociali, organizzate anche in forma consorziata, specifiche convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro (Appalto convenzionato).

2. Fra le specifiche condizioni di esecuzione di appalti o contratti relativi alla fornitura di beni o servizi, compresi quelli socio-sanitari ed educativi, di cui siano titolari gli enti pubblici e le società di capitali a partecipazione pubblica, potrà essere previsto l'impiego di persone svantaggiate. Tale impiego sarà prioritariamente assicurato mediante il coinvolgimento delle Cooperative sociali, organizzate anche in forma consorziata, che si impegnino all'adozione di specifici programmi di recupero e d'inserimento lavorativo, purché non sia

compromessa la qualità della fornitura e l'efficacia del servizio oggetto dell'appalto o del contratto (Appalto preferenziale).

3. Ferma restando la preferenza accordata alle società cooperative ex art. 77 della legge n. 149/1991, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di determinati appalti potrà essere riservata alle Cooperative sociali o loro consorzi in considerazione del loro specifico oggetto, purché la maggioranza dei lavoratori che saranno coinvolti nell'esecuzione sia composta di lavoratori disabili, i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali (Appalto riservato).

4. Considerate le disposizioni di cui all'art. 20 della l. n. 149/1991, la Cooperativa sociale che non disponga pienamente delle risorse umane e professionali necessarie a garantire l'esatta e puntuale esecuzione del contratto o dell'appalto di cui sia risultata aggiudicataria, può assumere lavoratori subordinati, nelle forme e nel rispetto dei requisiti richiesti dall'Ordinamento e/o stipulare contratti di collaborazione autonoma oppure occasionale, purché l'apporto di tali lavoratori non superi il 20% del monte orario complessivo e non venga alternato il requisito numerico previsto dall'art. 1, co. 4, della presente legge.

5. Il Decreto delegato di cui al primo comma individuerà tutti i requisiti e le condizioni necessarie a consentire una uniforme gestione da parte delle pubbliche amministrazioni delle procedure di appalto o di contratto che vedano coinvolte le Cooperative sociali. Al decreto potranno essere allegati modelli di convenzioni-tipo destinate a facilitare la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito dei settori d'attività coinvolti.

Art. 5

Sostegni amministrativi alla costituzione/trasformazione delle cooperative sociali, agevolazioni tributarie e aiuti economici

1. Con apposito decreto potranno essere dettate norme specifiche volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. In particolare, potranno essere ammessi aiuti in conto capitale per la parziale compensazione dei costi derivanti dall'adattamento/costruzione dei locali, dall'adattamento o dall'acquisto di apparecchiature e strumenti di lavoro, compresi i costi, ove adeguatamente documentati, connessi alla formazione dei lavoratori svantaggiati e al loro trasporto assistito.

3. Nell'ambito del decreto di cui al precedente comma, sempre al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, potrà anche essere prevista l'erogazione di una quota percentuale dei costi salariali sostenuti per il loro impiego per un periodo comunque non superiore ai 12 mesi.

6. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni di cui alla legge

7. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

Art. 6

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Le norme della presente legge entrano in vigore....
2. Le cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere l'immediata iscrizione alla Sezione "Cooperative sociali" del Registro pubblico delle Cooperative istituito ai sensi degli artt. 5 e 69 della legge 29 novembre 1991 n. 149 presso il Tribunale Commissariale, purché si impegnino formalmente ad uniformarsi a tutti i precetti della presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.